



Comune di Garlenda

Ordinanza N.

1

Data di registrazione

27/02/2023

OGGETTO:

**CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
LUNGO LA STRADA COMUNALE DI PARAVENNA A SEGUITO DI PASSAGGIO GARA
CICLISTICA**

IL SINDACO

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla temporanea modifica della viabilità con interruzione della circolazione veicolare all'interno del centro abitato e lungo la strada comunale di Paravenna a seguito di svolgimento di competizione ciclistica denominata 60° Trofeo Laigueglia 2023 in programma mercoledì 01 Marzo 2023;

VISTA la richiesta di nulla osta presentata dal sig. Roberto Sasso del Verme Sindaco pro tempore del Comune di Laigueglia con sede in Via Genova 2 Laigueglia (SV) inerente lo svolgimento della competizione ciclistica su indicata, acclarata al protocollo generale del Comune di Garlenda al n.466 del 27.01.2023;

RICHIAMATA la nota della Prefettura U.T.G. di Savona prot. 947 del 27.02.2023 riguardante la competizione ciclistica su indicata;

VISTA la nota della Provincia di Savona prot. n 807. del 17.02.2023;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/6989/20116/1/1 del 29.09.2020 e la nota della Prefettura U.T.G. di Savona prot.n.26509del 01.10.2020 inerente la competenza sulla sospensione temporanea della circolazione stradale sia in ambito extraurbano che urbano ai sensi dell'art 6 comma 1 e art.. 7 comma 1 del vigente Codice della Strada;

VISTO il Dec.to Leg.vo 30 Aprile 1992 n.285 e D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. ;

ORDINA

Per il giorno 01.03.2023 (Mercoledì) la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di strada comunale di Paravenna e all'interno del centro abitato di Paravenna ricadente all'interno del Comune di Garlenda dalle ore 12.20 alle ore 13.00 circa e comunque per il tempo necessario al transito della competizione ciclistica.

Durante il periodo di sospensione della circolazione veicolare è vietato l'attraversamento della strada sia ai pedoni che ai conducenti di veicoli.

Il transito è consentito limitatamente ai veicoli al seguito della gara ciclistica e nella stessa direzione di gara.

La circolazione stradale sarà comunque garantita al verificarsi di particolari situazioni di emergenza o di ordine pubblico e comunque garantita dalle strade alternative presenti in loco.

Le forze di polizia sono incaricate di far osservare le disposizioni contenute nella presente.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90 è ammesso presentare, avverso la presente ordinanza, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Garlenda 27/03/2023

il Sindaco

SILVIA PITTOLI / ArubaPEC S.p.A.